SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 502)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1977

Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 1975 è venuta a scadere la legge 20 dicembre 1972, n. 849, concernente la concessione di un contributo a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR) per il quinquennio 1971-75 nella misura di lire 31.500.000 annue.

Le attività che l'UNITAR svolge si possono sostanzialmente suddividere nei due grandi rami della formazione professionale e della ricerca.

Sotto il primo punto ricadono tutta una serie di iniziative a favore non soltanto di funzionari internazionali delle Nazioni Unite e delle Istituzioni specializzate ma anche di diplomatici e di altri funzionari nazionali le cui attività sono collegate con quelle delle organizzazioni internazionali. In questo campo, come si può leggere nel rapporto del Direttore generale dell'UNITAR alla XXX Assemblea generale sulle attività dell'Istituto negli anni 1974-75, sono stati allestiti corsi e seminari su problemi specifici delle Nazioni Unite (Seminario, per i nuovi membri delle delegazioni alla Assemblea generale, sulle procedure di negoziazione alle Nazioni Unite, sui documenti delle Nazioni Unite, sulla preparazione di una risoluzione) o su problemi attualmente trattati dalle Nazioni Unite (Seminario sulle questioni relative al Diritto del mare, sull'esame del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, eccetera). Nella formazione del personale diplomatico nazionale si è avuta una sempre maggiore presenza di esponenti dei Paesi in via di sviluppo, mantenendo così fede all'impegno specifico da parte dell'Istituto per la formazione dei dirigenti del Terzo mondo.

Sotto il punto della ricerca, si è registrato un crescente sforzo da parte dell'Istituto per incanalare le proprie iniziative in un nume-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ro più ristretto ma anche più significativo di studi, con particolare riferimento al campo economico. Al riguardo, la risoluzione 3403 (XXX) approvata nel corso dell'ultima Assemblea generale raccomanda all'UNITAR di « concentrare il proprio lavoro nel campo economico e sociale » ed includere nella propria attività progetti specifici sui problemi nelle aree identificate dalla VI e VII sessione speciale dell'Assemblea generale.

La stessa risoluzione 3403, di cui l'Italia si è fatta coautrice, raccomanda agli Stati membri di concedere maggiori contributi finanziari all'UNITAR.

Negli anni 1974-75, come risulta sempre dal rapporto del Direttore generale dell'UNITAR, le ricerche dell'Istituto hanno toccato tre grandi campi: studi sulle organizzazioni internazionali; studi sulla pace e la sicurezza; studi sui problemi dello sviluppo e delle risorse. Particolare importanza riveste inoltre il « Progetto del futuro », affidato attualmente ad una *équipe* guidata dal professore Leontieff, che mira per il momento ad approfondire problemi specifici al fine di migliorare la conoscenza concreta necessaria per l'esame delle relazioni economiche su scala mondiale; obiettivo ultimo di questo studio potrebbe essere l'elaborazione di un modello dell'economia mondiale.

Considerato l'interesse con il quale l'Italia ha sempre partecipato all'attività dell'UNITAR, fra l'altro concretizzatosi nella elezione dell'ambasciatore Vinci, nostro rappresentante permanente a New York, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto, si ritiene opportuno rinnovare il nostro contributo, mantenendolo fermo nella misura di lire 31.500.000 annue, per il prossimo quinquennio 1976-80.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 31.500.000 per la durata di 5 anni, a decorrere dal 1976, a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR).

Art. 2.

All'onere di lire 31.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.